

circ. n. 04/470 del 13/03/2000

Oggetto: Risorse Proprie Tradizionali

A seguito delle visite della Corte dei conti Europea e della Commissione Europea, avvenute rispettivamente nel marzo e nell'ottobre 1999, e delle risultanze emerse, corre l'obbligo di precisare talune disposizioni già emanate con le circolari n° 04/658 del 18/4/1997 e 04/7353 dell'11/12/1997, in materia di accertamento e messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali.

Al riguardo va innanzitutto specificato che, per quanto concerne i dazi doganali sul tabacco derivante dal disfaccimento dei prodotti di contrabbando sequestrati, secondo l'opinione della Corte dei conti Europea, - avallata anche nelle vie brevi dai funzionari in visita della Commissione - l'Amministrazione era in grado di mettere a disposizione degli organismi comunitari l'importo corrispondente al valore del tabacco reimpiegato fin dal momento del ricevimento, da parte degli Ispettorati competenti, dei verbali di perizia - Mod. T10 - che fungono da atti di destinazione doganale dei prodotti.

Infatti, secondo i suddetti organismi comunitari, prevalendo la normativa comunitaria su quella nazionale, non risulta necessario attendere - ai fini della liquidazione dell'importo corrispondente - alcun provvedimento dell'autorità giudiziaria che disponga di quel tabacco, essendo intervenuta in ogni caso una destinazione doganale a seguito del reimpiego dello stesso.

I sigg. Ispettori pertanto procederanno nel più breve tempo possibile alla liquidazione di tutte le somme riportate sui verbali di perizia inviati negli anni trascorsi dalle Manifatture, provvedendo a richiedere con precisione i fondi occorrenti a tale operazione. Provvederanno altresì a liquidare l'intero importo richiesto dagli uffici doganali per partite sequestrate all'interno degli spazi doganali e oggetto di disfaccimento e successivo reimpiego.

Peraltro, al fine di consentire una visualizzazione complessiva dell'importo e dei documenti giustificativi, occorre riscontrare nuovamente il numero ed il complessivo ammontare dei verbali di perizia già comunicati con la nota di riscontro alla ministeriale n° 04/1354 del 2/3/1999 nonché fornire le medesime notizie con la più assoluta precisione anche per i mod. T10 riferiti agli anni 1991-92-93.

A tal fine, per ragioni di correttezza, vogliono i Sigg. Ispettori provvedere a compilare i prospetti che si inviano in allegato, per i singoli anni di riferimento; al riguardo corre l'obbligo di precisare che vanno considerati in un determinato anno i verbali di perizia giunti in quell'anno presso l'Ispettorato come si può evincere dal protocollo in arrivo apposto sui medesimi ovvero sulla relativa distinta U44.

Peraltro, considerato il tempo trascorso, può risultare difficoltoso rinvenire per i singoli T10 la data di arrivo presso codesti organi; tenuto conto però, che tale indicazione consentirà alla Commissione Europea l'individuazione del termine dal quale possono decorrere interessi, si interessano i Sigg. Ispettori a volersi adoperare per una precisa collocazione temporale dei medesimi. Soltanto in casi di assoluta impossibilità, che codesti organi indicheranno nella nota di riscontro, si potrà fare riferimento all'unico altro dato certo - la data di redazione del verbale di perizia -.

Per quanto concerne specificamente gli allegati prospetti da compilare, si fa presente che, nella casella relativa al peso, va riportato il peso complessivo convenzionale riportato sui T10 relativi all'anno di riferimento; nella casella dei valori saranno indicate le varie classi di prezzo rinvenute sui verbali di perizia e riferite al tipo di prodotto nel quale il tabacco è stato reimpiegato.

Nelle caselle successive sarà riportato l'ammontare complessivo derivante dalla somma del valore di tutti i T10 dell'anno di riferimento con il calcolo del relativo dazio provvedendo poi a indicare, nella riga b), l'importo liquidato prima delle disposizioni sulle risorse proprie con ripartizione secondo le regole precedentemente indicate; nella riga c) la somma liquidata secondo le disposizioni emanate con le circolari n° 04/658 del 18/4/1997 e 04/7353 dell'11/12/1997; nella riga d) l'importo che alla data del riscontro alla presente nota rimane da liquidare.

A parziale modifica di quanto indicato nella circolare n° 04/7353 dell'11/12/1997 si precisa che l'aliquota dei dazi doganali costituenti risorse proprie, unicamente per i tabacchi dei quali sia accertato il consumo in frode, non è pari al 14% ma alla percentuale indicata nella nomenclatura combinata della Tariffa Doganale Comune che, per gli anni di riferimento è, ad ogni buon fine, di seguito indicata:

PERIODO	ALIQUTA DAZI
1/1-30/6/1998	73,8%
1/7-31/12/1998	68,4%
1/1-30/6/1999	68,4%

Si precisa pertanto che tali dazi costituiscono risorse proprie comunitarie da versare, all'atto del recupero nei confronti dei contravventori, al bilancio comunitario. Pertanto, qualora taluni Ispettorati avessero provveduto al versamento in una percentuale diversa da quella sopradescritta, provvederanno ad integrare la differenza mediante successivi minori accrediti verso gli altri capitoli di bilancio.

Si rappresenta, peraltro, che il Decreto Legislativo 18/12/1997 n° 472 - recante disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie - ha abrogato, tra l'altro, l'art. 18 della legge 7 gennaio 1929 n° 4, che prevedeva il potere per l'autorità finanziaria di agire immediatamente per ottenere il pagamento dei tributi non riscossi anche in presenza di accertamento del giudice penale, ancorchè non definito.

Da ciò discende la conseguenza dell'impossibilità dell'autorità finanziaria - ed in particolare dell'Amministrazione dei monopoli nel caso di specie - di agire autonomamente per ottenere il recupero dei diritti.

Peraltro pare alla scrivente che il Decreto Legislativo in questione si riferisca alla materia delle sanzioni tributarie non penali con la conseguenza che l'abrogazione suddetta lascerebbe un vuoto normativo.

Per tali motivi la scrivente ha predisposto una nota per ottenere l'autorevole parere del Consiglio di Stato.

Nelle more, i Sigg. Ispettori sospenderanno qualunque procedura esecutiva per ottenere il recupero dei diritti sui quantitativi dei quali sia accertato il consumo in frode, eccetto quelli per i quali tale illecito risulti accertato in sede penale.

Rimane immutata peraltro la procedura di accertamento delle risorse proprie tradizionali relative, con la conseguente iscrizione nei registri di contabilità separata (o ordinaria nel caso di pagamento immediato).

Si rappresenta inoltre che, laddove il contesto sia a carico di più contravventori, l'obbligazione di pagare i diritti ha natura solidale; di conseguenza l'invito al pagamento deve essere rivolto a tutti i soggetti denunciati per l'intero importo mentre il pagamento dell'ammontare complessivo da parte di uno dei coobbligati libera tutti gli altri debitori. In ogni caso il contesto di riferimento è sempre unico e tale va considerato anche relativamente alla procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali.

Si precisa infine che tutte le somme iscritte in contabilità separata per le quali vi è la mancata possibilità di recupero vanno inserite nella colonna 4 del relativo prospetto trimestrale (rettifica di accertamenti) e non nella colonna 5 riservata ai soli casi di inesigibilità accertata secondo le disposizioni delle singole normative nazionali.

Ne consegue che i sigg. Ispettori dovranno vagliare nuovamente quanto fino ad oggi iscritto nella colonna 5 del suddetto prospetto e comunicare - in sede di invio del prospetto del primo trimestre del corrente anno - le eventuali variazioni, ai fini della comunicazione alla Commissione Europea.

Con l'occasione, vogliano i Sigg. Ispettori rivedere tutti i casi di frode comunicati prima dell'avvio della procedura indicata con circolare 04/658 del 18/4/1997 che, com'è noto venivano trasmessi integralmente alla Commissione per il tramite del Dipartimento delle Dogane. Tali casi, che, come specificato nell'incontro tenutosi presso questa Direzione il 31 marzo ed il 1° aprile 1998, devono essere riportati nei registri di contabilità separata saranno oggetto - in una con l'invio del primo prospetto trimestrale del 2000 - di nuova e separata comunicazione con compilazione della scheda di aggiornamento fornita in allegato con la circolare da ultimo citata.

Si interessano infine i Sigg. Ispettori ad indicare, nelle schede di rilevazione delle frodi superiori a 10.000 euro, l'importo del valore del dazio sia in lire che in euro.